

Pubblicato il 06/08/2021

N. 01138/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00334/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 334 del 2021, proposto da Sq Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Teresa Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza Nazario Sauro n. 2;

contro

Azienda Regionale Diritto Allo Studio Universitario, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciana Caso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Toscana non costituita in giudizio;

nei confronti

Service 2000 Sas di Tamburini David & C., rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Biondi, Elisa Bindi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- della comunicazione del 26 gennaio 2021, a firma dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda DSU Toscana, di esclusione dell'offerta di SQ ITALIA s.r.l. dalla procedura di gara;
- della comunicazione del 19 febbraio 2021, a firma del Presidente di gara dell'Azienda DSU Toscana, di conferma dell'esclusione dell'offerta di SQ ITALIA s.r.l. dalla procedura di gara;
- del verbale della prima seduta di gara (Repertorio n. 616, Raccolta n. 1642);
- di tutti i provvedimenti antecedenti, concomitanti e susseguenti, ancorché ignoti, e con ogni più ampia riserva di proporre ulteriori ricorsi per motivi aggiunti
- del paragrafo 5 del Disciplinare di Gara, in parte qua, ovvero, nella parte in cui dispone che la mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Regionale Diritto Allo Studio Universitario e di Service 2000 Sas di Tamburini David & C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021 il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Sq Italia S.r.l., premesso di aver partecipato alla gara bandita dalla Azienda per il diritto allo studio per l'affidamento del servizio di lavaggio e asciugatura di biancheria mediante l'installazione in comodato gratuito di lavatrici ed asciugatrici e della fornitura dei relativi gettoni presso le residenze studentesche universitarie,

impugna il provvedimento di esclusione dalla stessa. Provvedimento adottato per il fatto che essa avrebbe effettuato il sopralluogo obbligatorio, previsto a pena di esclusione dalla *lex specialis*, nei luoghi interessati dall'appalto soltanto presso le strutture ubicate nella sede di Firenze e non anche presso le strutture delle sedi di Siena e Pisa, che pure erano espressamente elencate all'articolo 2 del Capitolato speciale.

A sostegno del ricorso Sq Italia adduce, fra l'altro, che la mancata effettuazione del sopralluogo non potrebbe costituire causa di esclusione alla luce della normativa oggi contenuta nel D.Lgs n. 50/2016.

Il motivo è assorbente e fondato.

Ritiene, infatti, il Collegio che la soluzione del caso di specie non possa prescindere dal dato normativo costituito dall'art. 79, comma 2 del codice dei contratti pubblici, che fa sì riferimento alle ipotesi in cui “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara”, ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati “possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”, senza, dunque, derivarne effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento.

La norma (anche letta in congiunzione con la intervenuta abrogazione dell'art. 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010), manifesta la chiara opzione del legislatore di rimettere l'effettuazione del sopralluogo, qualora esso sia previsto dalla legge di gara, alla autoresponsabilità della impresa offerente per la quale la *possibilità* di “prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie” costituisce evidentemente una facoltà o al più un onere dalla cui pretermissione può derivare esclusivamente la preclusione della proposizione ogni eccezione o contestazione in fase esecutiva.

Non è quindi in facoltà della stazione appaltante trasformare la predetta facoltà (che il legislatore si preoccupa solo di agevolare mediante previsione di termini adeguati

per il suo esercizio) in un obbligo sanzionato a pena di estromissione dalla gara, ostandovi il principio della tassatività delle cause di esclusione (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 10/11/2020, n.1772), la cui applicazione non è rimessa al vaglio discrezionale della p.a. e non può quindi dipendere da una valutazione caso per caso in ordine alla rilevanza del preventivo sopralluogo ai fini della corretta formulazione dell'offerta tecnica (la cui eventuale incompatibilità con la situazione di fatto costituisce causa di esclusione a prescindere dalla previa visione dello stato dei luoghi).

Senza contare che l'obbligo di sopralluogo (anche a volerne ipotizzare la astratta ammissibilità) non potrebbe essere tale da comportare oneri sproporzionati a carico delle imprese interessate a partecipare alla gara, come quello di recarsi in una pluralità di sedi dislocate in città diverse (e per nulla limitrofe) per prendere visione in ciascuna di esse di tutte le particolarità che connoterebbero i luoghi in cui la commessa deve essere eseguita.

Per tali assorbenti considerazioni il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO